NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

# Art. 54

## Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di prestazione, da corrispondersi a favore degli iscritti e dei loro aventi causa.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea |
| Estremi | Legge 13 luglio 1965, n. 859 |
| Titolo | IV — Disposizioni transitorie, penali e finali |
| Capo | III — Estensione al trattamento di previdenza del personale di volo delle disposizioni vigenti per l'assicurazionb obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-54-esenzione-da-oneri-fiscali-dei-documenti-occorrenti-per-conseguire-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it